

STATUTO

“Biodistretto del Chianti ETS”

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (di seguito CTS) (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), e dalle vigenti norme sui Distretti Biologici tra cui la Legge del 9 marzo 2022, n. 23, così come attuata dal DM MASAF N°663273/2022 e dalla normativa regionale toscana, una associazione non riconosciuta senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “Biodistretto del Chianti ETS” da ora in avanti detta “Associazione”. Con sede legale nel Comune di Castellina in Chianti (SI), in via Chiantigiana n° 1 presso lo Studio CEDA e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. L’acronimo ETS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L’ Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) tutelare, promuovere, e valorizzare la natura e l’ambiente diffondendo la cultura del biologico con approccio territoriale, multi-attoriale e inclusivo a partire dall’adozione del metodo biologico in campo agricolo, zootecnico, agroindustriale e nel settore del no food biologico, ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale, secondo le norme di cui al successivo punto b);
- b) contribuire all’elaborazione ed all’aggiornamento in sintonia con le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, di norme disciplinari relative ad attività condotte con metodo biologico e all’uso di mezzi tecnici necessari a realizzare il processo produttivo biologico fino alla commercializzazione;
- c) promuovere ed organizzare attività culturali di ricerca, divulgazione, formazione e qualificazione riguardanti la tutela ambientale attuata con l’agricoltura biologica e le buone pratiche ad essa connesse;
- d) valorizzare il territorio promuovendo lo sviluppo rurale e la multifunzionalità dell’azienda biologica, il turismo rurale e l’agriturismo accessibili e sostenibili, basati sull’impiego di prodotti biologici locali, l’uso oculato delle risorse naturali e dell’energia, l’attenzione e la cura delle persone;
- e) promuovere la tutela della natura diffondendo il metodo di agricoltura biologica anche nei paesi più poveri del Pianeta sviluppando attività a favore della cooperazione e della solidarietà internazionale;
- f) promuovere la diffusione dei valori ispirati alla solidarietà sociale, alla cultura della pace e della non-violenza e del rispetto dei popoli;
- g) garantire l’applicazione del metodo di agricoltura biologica in risposta a istanze di tutela della natura e dell’ambiente, nell’ambito delle politiche volte alla definizione dello sviluppo economico, sociale ed ambientale sostenibile in particolare nelle Aree protette ai sensi della Legge 28/12/1991 n. 394 e nei Siti Natura 2000;
- h) promuovere la cura e la tutela del patrimonio culturale e territoriale, del paesaggio e del verde urbano;
- i) garantire adeguata rappresentatività alle istanze di tutti quei soggetti, singoli o associati che perseguono finalità coincidenti con gli scopi sopradetti nel territorio del Biodistretto come sotto definito;

- j) Ai sensi delle vigenti norme in materia di Distretti biologici svolgere le proprie attività in un territorio chiaramente delimitato. A tal fine il Biodistretto del Chianti riconosce come ambito di operatività l'intero territorio dei comuni di Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano in Val di Pesa precisando che il territorio che definisce il Chianti è la zona di produzione del vino DOCG Chianti Classico così come delimitata dal decreto ministeriale 31 luglio 1932, n. 6126.
- k) promuovere, organizzare e realizzare qualsiasi altra attività a scopo sociale, ambientale o direttamente connessa con il raggiungimento dei predetti scopi.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e)) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,
((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199))
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse agricolo, ambientale e sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse territoriale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della LEGGE 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, anche attraverso l'iscrizione e affiliazione ad altri enti facenti parte del partenariato e non, intende svolgere la propria attività nel settore della tutela e della valorizzazione dell'Agricoltura biologica, della natura e dell'ambiente anche promuovendo la ricerca e l'innovazione in materia.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Biodistretto del Chianti ETS intende svolgere, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) promuovere e coordinare iniziative sociali, legali, legislative ed associative mediante l'affermazione dell'agricoltura biologica a tutela del territorio e dell'ambiente;
- b) partecipare a organismi ed enti nazionali ed internazionali aventi per oggetto la tutela della natura, la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica;
- c) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi e/o enti pubblici e privati, attività di istruzione, promozione, formazione, formazione professionale, divulgazione e qualificazione per agricoltori, trasformatori, consumatori e tecnici, relativamente all'applicazione del metodo di agricoltura biologica;
- d) gestire, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività culturali e editoriali anche periodiche, per la divulgazione di argomenti inerenti alle proprie attività di interesse agricolo, sociale ed ambientale;
- e) promuovere attività di tutela della natura, dell'ambiente e della biodiversità mediante pertinenti attività di ricerca, istruzione, divulgazione e informazione basate sui benefici dell'agricoltura biologica e del rispetto delle vocazioni territoriali con particolare attenzione alla ricerca ed alla valorizzazione dell'agro-biodiversità ed al mantenimento, al ripristino o alla ricostruzione di habitat naturali;
- f) contribuire a valorizzare i benefici ambientali dell'adozione del metodo biologico con iniziative culturali e di promozione offrendo assistenza per mettere in rete i produttori facilitando la collaborazione e la commercializzazione di tipo associativo;
- g) stipulare convenzioni in relazione al servizio civile nazionale;
- h) organizzare e promuovere la consulenza e l'assistenza tecnica necessarie a sostenere il processo di conversione e il mantenimento del metodo biologico coniugando competitività e tutela del territorio, tenendo anche conto delle linee guida dei Biodistretti AIAB e delle norme vigenti in materia di Distretti biologici.
- i) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata alle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento, ai sensi del Codice di Terzo Settore e dei relativi decreti attuativi e successive modifiche e integrazioni;
- j) assumere il ruolo di rappresentanza del Distretto Biologico del Chianti sulla base delle norme vigenti, stipulare accordi e svolgere tutte le attività utili o necessarie al funzionamento di tale organismo;
- k) organizzare e coordinare iniziative atte a favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche locali e acquistare anche collettivamente mezzi tecnici e fattori della produzione agricola;
- l) istituire marchi d'area, di qualità, per tutelare le produzioni biologiche locali e curarne la gestione secondo apposito regolamento in forma autonoma o delegata;
- m) promuovere la ristorazione collettiva biologica e locale facilitando il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente;

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione intende, inoltre, aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e collaborare con enti pubblici e privati.

Tutte le attività dell'Associazione saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli associati sono suddivisi in categorie distinte tra:

- a) imprenditori agricoli singoli o associati, anche in regime di conversione, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche come previsto dalla vigente normativa. Detti imprenditori assoggettano al metodo biologico l'intera SAU aziendale con Unità tecnico economiche che ricadono prevalentemente nell'ambito del territorio del Biodistretto del Chianti ovvero nell'ambito dei comuni di Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa;
- b) associazioni di produttori biologici e a sostegno del biologico con sede legale o operativa nel territorio del distretto;
- c) soggetti singoli o associati, comprese le società cooperative e i consorzi, operanti esclusivamente in biologico, nelle diverse fasi della filiera che hanno sede legale o operativa nei comuni di Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa;
- d) amministrazioni dei comuni di Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa che partecipano al Distretto Biologico del Chianti;
- e) tecnici, esperti, fornitori di servizi che svolgono la propria attività in via esclusiva per lo sviluppo dei metodi di agricoltura biologica;
- f) organizzazioni di consumatori, associazioni culturali e ambientaliste, nonché altri enti operanti con analoghe finalità;
- g) persone e altri soggetti che possono contribuire al raggiungimento degli scopi statuari tenendo presente quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Distretti Biologici.

Gli enti pubblici e privati sono rappresentati dal proprio Presidente/Rappresentante Legale ovvero da altro soggetto delegato dall'Organo competente.

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, o denominazione per le persone giuridiche, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi;
- b) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, in tale ultimo caso secondo quanto indicato dallo Statuto e se maggiorenni;
- c) ogni socio persona fisica ha un solo voto;
- d) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- e) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- f) l'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'interessato, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di esclusione, può ricorrere in appello, in prima istanza, all'Assemblea dei soci, che dovrà deliberare entro 30 gg e in seconda istanza l'Associato potrà richiedere l'attivazione del Collegio Arbitrale.

Nei termini necessari a concludere il ricorso, al socio è inibito qualsiasi utilizzo di marchi, loghi e riferimenti dell'Associazione. Nelle more del ricorso l'associato è momentaneamente sospeso. Tutte le comunicazioni relative a quanto sopra devono effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

Marchi e simboli dell'associazione eventualmente concessi devono essere tempestivamente restituiti dal socio escluso e ne è inibito l'ulteriore utilizzo in caso di cessazione del vincolo associativo.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della deliberazione.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro 90 giorni dalla scadenza.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 8 (Assemblea)

È organo sovrano dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria; ad essa hanno diritto di voto i soci del Biodistretto del Chianti ETS iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi.

Ogni socio può rappresentare in assemblea per assenza giustificata fino a 3 (tre) soci con delega.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

a) norme di convocazione dell'Assemblea:

- l'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Biodistretto del Chianti ETS o, in mancanza di detta convocazione, dal Direttivo, o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, o dall'Organo di Controllo, con ordine del giorno motivato;
- la convocazione deve essere effettuata con almeno 15 giorni di anticipo mediante avviso scritto (anche mediante e-mail), purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione. Essa deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione;
- gli organi direttivi potranno a loro discrezione ed in aggiunta alle modalità sopra descritte, usare qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione;
- le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti con presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti, purché approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

Oltre alla modalità in presenza, sarà possibile riunire l'Assemblea attraverso strumenti di telecomunicazione a distanza. In conformità all'art. 24 comma 4 del CTS, sarà consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nel caso di riunione in audio videoconferenza o teleconferenza, questa si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano chi la presiede ed il Segretario.

b) Compiti dell'Assemblea ordinaria:

- elegge ogni tre anni gli organi statutari, tra cui il Consiglio Direttivo;
- approva annualmente il bilancio di esercizio (rendiconto economico finanziario);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo;
- approva le linee programmatiche proposte dal Consiglio Direttivo, tra cui quelle necessarie per il funzionamento del Distretto Biologico del Chianti tenendo conto delle norme vigenti;
- delibera sugli eventuali compensi agli amministratori nel rispetto delle norme di legge precisando che nelle deliberazioni che li riguardano, gli interessati non hanno diritto di voto
- può nominare presidenti e/o associati onorari, tra le persone che si sono particolarmente distinte e dedicate con eccellenza al perseguimento di scopi associativi;
- tra i compiti dell'assemblea dei soci vi è la nomina dell'Organo di Controllo e la nomina del Revisore Legale dei conti, ove previsti dalla legge ovvero adottati facoltativamente;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

c) L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con voto favorevole di 2/3 dei soci, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di 1/2 dei soci, in materia di modifiche statutarie, di scioglimento dell'associazione e di devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

d) Pubblicità delle deliberazioni:

Le deliberazioni dell'assemblea sono ottenibili in copia da tutti i soci che ne facciano semplice richiesta scritta al Presidente.

Gli associati che presentano più soggetti giuridici hanno la facoltà di rappresentare al massimo altri due soci (massimo due deleghe).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 9 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, ed è composto da un numero di membri eletti in Assemblea non inferiore a 7 e non superiore a 15. In ottemperanza delle normative previste dalla Legge del 9 marzo 2022, n. 23, così come attuata dal DM N°663273/2022 del MASAF, nello specifico dell'art.4, comma 2, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3 lettera a) devono rappresentare almeno 51% dei componenti del consiglio direttivo e devono essere rappresentativi di una SAU biologica, ovvero altro tipo di misurazione per altre produzioni. Possono partecipare al consiglio direttivo gli associati che siano imprenditori agricoli biologici (singoli o associati) come specificato alla lettera a) dell'articolo 3, le amministrazioni dei comuni che partecipano al Distretto Biologico del Chianti (art. 3 lettera d), le associazioni di produttori biologici o per lo sviluppo del biologico di cui all'art. 3 lettera b), altri operatori biologici art. 3 lettera c), e i tecnici o prestatori di servizi che operino in via esclusiva nell'ambito dell'agricoltura biologica art. 3 lettera e).

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico o si dimettano, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Possono partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto tutti i responsabili di settore dell'associazione Biodistretto del Chianti.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, due Vicepresidenti e il Segretario Tesoriere che compongono il Comitato Direttivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le deliberazioni di norma sono a voto palese e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta di almeno tre quinti dei consiglieri:

- la convocazione è fatta in modo che i componenti ne siano informati almeno sette giorni prima della riunione, con indicazione del luogo, data della prima e della seconda convocazione e dell'ordine del giorno previsto;
- le adunanze sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con l'intervento di un terzo degli aventi diritto; qualora mancasse il numero legale anche in seconda convocazione, le

deliberazioni sull'ordine del giorno sono assunte dal Comitato Direttivo, sentito il parere dei membri del Consiglio presenti, ed avranno piena efficacia fino alla successiva riunione del Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- adottare le iniziative necessarie a dare attuazione al progetto economico territoriale integrato del Distretto Biologico del Chianti;
- la cura dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione del presente statuto o di leggi vigenti o future sono riservate all'Assemblea;
- l'assunzione o il licenziamento del personale;
- la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro e di studio, avvalendosi di esperti, anche non soci, che affianchino l'operato del Consiglio stesso, in riferimento alla redazione delle norme o allo sviluppo di tematiche specifiche;
- promuovere l'istituzione di eventuali delegazioni locali e relativi delegati, fissandone compiti e limiti;
- l'elaborazione delle linee operative dell'Associazione;
- redigere il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario) da sottoporre all'Assemblea;
- approvare annualmente, sulla base di bilanci, l'entità ed i termini di pagamento delle quote associative;
- elaborare ed aggiornare eventuali regolamenti o disciplinari dell'Associazione;
- deliberare su argomenti urgenti che il Presidente sottoponga, anche se di competenza dell'Assemblea, che dovranno essere convalidati alla prima Assemblea utile.
- Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Consiglio Direttivo, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e

sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

ART. 19

(Consorzi/Coordinamenti)

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre associazioni o altri enti pubblici e privati che operano nel medesimo ambito e perseguono obiettivi e finalità comuni.

ART. 20

(Clausola Arbitrale)

I soci e l'Associazione sono obbligati a rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie insorte relativamente alle interpretazioni delle disposizioni contenute nello Statuto o derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Comitato Direttivo o del Presidente.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Siena, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

In caso di mancato compimento delle controversie i Soci e l'Associazione si impegnano a ricorrere a un tentativo di conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, regolato dalle norme dello Statuto del Biodistretto del Chianti ETS, da espletarsi secondo la procedura di conciliazione prevista dalle Associazioni deputate a gestire tentativi di conciliazione.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, nonché dalla normativa nazionale e regionale in materia di Distretti biologici.